



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 14 del 19/03/2024

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

in determinate aree cittadine si verificano sovente episodi che determinano grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicano il decoro e la vivibilità del contesto urbano e generano problematiche di sicurezza pubblica, nonché situazioni contrarie alle regole del vivere civile;

in particolare, alcune aree pubbliche, sono state spesso teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

gli episodi sopra descritti sono stati causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche che è particolarmente accentuato nelle aree sopra indicate;

in particolare, il consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze) contribuisce ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, e, sovente, incidenti con lesioni alle persone;

tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

a seguito degli episodi segnalati, e nell'ottica di prevenire atti e condotte che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza ed all'ordine pubblico, è emersa chiaramente la necessità di interventi volti a limitare tali fenomeni;

CONSIDERATO:

che per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;



che per le ragioni sopra esposte sussistono certamente le condizioni di contingibilità e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, e pertanto è possibile provvedere in tal senso mediante ordinanza extra ordinem emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

che al fine di rendere efficace l'azione di contrasto ai comportamenti aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, si ritiene opportuno adottare un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su specifiche aree pubbliche e aperte al pubblico, particolarmente interessate dal fenomeno (ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione);

PRESO ATTO dell'efficacia e dei buoni risultati conseguiti in termini di sicurezza pubblica dalle recenti Ordinanze sindacali n. 75 del 30/11/2023, e nn. 3 e 4 del 15/01/2024 attraverso le quali sono state poste adeguate restrizioni al consumo di alcol in diverse aree pubbliche della città;

RICHIAMATA, altresì, la propria Ordinanza n. 11 del 27/02/2024, che, nel perseguimento delle medesime finalità di tutela della sicurezza pubblica, dispone gli orari di chiusura degli esercizi di vicinato ubicati in alcune aree urbane specifiche;

CONSIDERATO che, pur avendo le ordinanze sopra richiamate consentito di migliorare le condizioni di vivibilità e fruibilità delle zone soggette al divieto, permangono le motivazioni alla base dell'adozione, stante l'esigenza di consolidare i risultati e di mantenere le attività di presidio da parte delle forze dell'ordine preposte;

RITENUTA, in tal senso, congrua l'applicazione di analoghi divieti di consumo, per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle 24,00, fino al 31/12/2024, di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione nelle seguenti aree pubbliche:

- Corso Umberto;
- Piazza Regina Margherita;
- Via Regina Elena;
- Piazza Crispi;
- Via Sassari;
- Via Acquedotto;
- Piazza Matteotti;
- Piazza Mercato;
- Via Dettori;
- Via Bari;
- Via Vittorio Veneto;
- Via Armando Diaz;
- Via Fiume d'Italia;
- Via San Simplicio;
- Via Brigata Sassari;
- Piazza Brigata Sassari;
- Piazza San Gallo;



CONSIDERATO che nel periodo di vigenza del provvedimento potranno essere valutate la sua efficacia e deterrenza a fronte delle quali, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art. 54, comma 4, che prevede che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Sassari, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, il divieto di consumo, per tutto il giorno, dalle ore 00,00 alle 24,00, fino al 31/12/2024, di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nelle seguenti aree pubbliche:

- Corso Umberto;
- Piazza Regina Margherita;
- Via Regina Elena;
- Piazza Crispi;
- Via Sassari;
- Via Acquedotto;
- Piazza Matteotti;
- Piazza Mercato;
- Via Dettori;
- Via Bari;
- Via Vittorio Veneto;
- Via Armando Diaz;
- Via Fiume d'Italia;
- Via San Simeone;
- Via Brigata Sassari;
- Piazza Brigata Sassari;
- Piazza San Gallo;



Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree sopra individuate è consentito **esclusivamente** all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la sua diffusione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 19/03/2024

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

documento firmato digitalmente